

CASSAZIONE
SEZ. III CIVILE

19 OTTOBRE 2005, N. 20205

PRESIDENTE: DUVA

RELATORE: TALEVI

PARTI: EDITORIALE ISCHIA SAS
(*Avv.ti Tuccillo, Barbatelli*)

R.E.
(*Avv. Palombi*)

F.M.
(*Avv. Stato*)

Danno • Danno non patrimoniale • Lesione della reputazione

• Accertamento del reato di diffamazione • Necessità • Non sussiste.

Il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 cod. civ. (Corte cost., sentenza n. 233 del 2003) comporta che il riferimento al reato contenuto nell'art. 185, cod. pen., comprende tutte le fattispecie corrispon-

denti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato; inoltre il danno non patrimoniale non può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente dalla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen.

Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

« Con atto del 18 aprile 1966 il cap. R.E., assumendo che poco dopo il suo insediamento, avvenuto l'1 gennaio 1991, al Comando della Compagni Carabinieri di Ischia era stato oggetto di una campagna diffamatoria durata a lungo e gravemente offensiva sulle pagine del quotidiano molto diffuso ad Ischia « Il Golfo », che tale attività denigratoria, documentata dagli articoli allegati in copia, era continuata anche dopo il suo trasferimento da Ischia avvenuto il 9 giugno 1995, per incompatibilità ambientale, che in sostanza si attribuivano all'istante il compimento di falsi, la commissione di veri e propri reati, una figura obliqua e persecutoria, in contrasto con i doveri di appartenenza all'Arma ed addirittura con il codice penale, che la diffamazione era suffragata con assoluta evidenza dalla platealità del linguaggio, dalla voluta eliminazione delle foto dei distintivi del grado del R., della insistita privazione del titolo e della funzione, indicandolo come il sig. R, che gli sbandierati falsi erano inesistenti e l'articolista ne era anche consapevole, conveniva in giudizio D.M.D. chiedendone la condanna al pagamento di L. 880.000.000, a titolo di risarcimento dei danni, vinte le spese. Resisteva il convenuto. Con atto del 19 ottobre 1996 il R., previa autorizzazione del G.I., integrava il contraddittorio nei confronti della s.a.s. Editoriale Ischia di A.R. e C.. La detta società rimaneva contumace.

Con atto del 17 settembre 1996 D.M.D., A.R., C.L., P.A., M.P., D.A.D. e R.G., tutti in proprio e nella qualità di interessati alla direzione e gestione del quotidiano Il Golfo, assumendo che il cap. R. ed il dott. F.M., funzionario di Polizia, già in servizio presso il Commissariato di Ischia, erano stati falsamente accusati dei gravi reati di associazione a delinquere, estorsione ed altri gravi reati con vari rapporti giudiziari diretti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che attra-

verso vari comportamenti ed avvalendosi dei poteri derivanti dalla loro posizione avevano compiuto una sistematica opera di distruzione del giornale *Il Golfo*, convenivano in giudizio il R. ed il F. per sentirli condannare al risarcimento dei danni nella misura di L. 700.000.000.

Costituitisi i convenuti deducevano la infondatezza della domanda ed in via riconvenzionale chiedevano la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa di una sistematica e martellante campagna diffamatoria.

Disposta la riunione dei giudizi, con sentenza del 21-24 giugno 1999 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta da R.E. contro D.M.D. e contro la s.a.s. Ischia di A.R. in persona del legale rappresentante in ordine alle notizie diffamatorie diffuse dal giornale « *Il Golfo* » e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 300.000.000 a titolo di risarcimento danni, rigettava la domanda proposta da D.M.D., A.R., C.L., P.A., M.P., D.A.D. e R.G. contro R.E. e F.M. ed in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal F. condannava gli attori al pagamento in favore del convenuto della somma di L. 200.000.000 ed i soccombenti al pagamento delle spese del grado.

(... *Omissis* ...).

Avverso detta decisione con atto del 29 novembre 1999 proponevano appello i soccombenti deducendo che il Tribunale non aveva individuato le notizie offensive né aveva verificato se le stesse lo fossero e, non ammettendo la prova testimoniale, aveva impedito una seria indagine sulla loro veridicità, che la sussistenza dell'interesse alla divulgazione delle notizie era *in re ipsa* né gli articoli avevano contenuto denigratorio ed offensivo, tant'è che non v'era stata condanna per il reato di diffamazione, che si erano fatti ricadere sul giornale « *il Golfo* » articoli pubblicati su diverso quotidiano non appartenente alla casa editrice Ischia s.a.s., che il D.M. era stato assolto dal reato di calunnia in danno del R., che non andava riconosciuto il risarcimento del danno morale, posto che il procedimento penale si era chiuso con archiviazione, che eccessiva era la misura del risarcimento avuto riguardo alla limitata tiratura del giornale e divulgazione, soprattutto nell'isola di Ischia, dove il cap. R. prestava la propria attività, che il danno era inesistente stante la verità dei fatti dedotti, come si era chiesto di provare *ex art. 596 co. 3 n. 1 c.p.*, che essi erano carenti di legittimazione passiva in relazione a condotte diffamatorie derivanti dagli articoli del giornale « *Il Golfo* », che la domanda proposta contro il dott. F. era completa ed articolata e dai fatti emergeva l'intento palesemente persecutorio come confermarono una serie di iniziative giudiziarie nei confronti degli appellanti, risoltesi in una bolla di sapone, ma che avevano gettato un forte discredito sui destinatari, che in via subordinata andavano compensati i crediti del R. e del F. con quello vantato dai concludenti.

Chiedevano, dunque, l'ammissione dell'interrogatorio formale degli appellanti e della prova testimoniale, già richiesti e non ammessi in primo grado.

Resistevano gli appellati. Con ordinanza del 2 marzo 2000 la Corte sospendeva l'esecuzione per le somme eccedenti i 50 milioni per ciascun appellato...

Con sentenza 16 novembre 2001-14 gennaio 2002 la Corte di Appello di Napoli provvedeva come segue. In accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da D.M.D., A.R., C.L., P.A., M.P., D.A.D., R.G. e la s.a.s. Società Editoriale Ischia di, A.R. % C. con atto del 9 novembre

1999 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Sez. I, in funzione del giudice monocratico, del 21-26 giugno 1999, condanna D.M.D., la s.a.s. Società Editoriale Ischia di A.R. e C. al pagamento della somma di L. 200.000.000 in favore di R.E., D.M.D., A.R., C.L., P.A., M.P., D.A.D. e R.G. al pagamento in favore di F.M. della somma di L. 130.000.000.

Dichiara compensate per un terzo le spese del doppio grado e condanna il D.M. e la s.a.s. Società Editoriale Ischia di A.R., in favore del R. al pagamento dei residui due terzi, liquidati per il I grado in L. 5.560.000 cui L. 230.000. per spese vive, L. 1.330.000 per diritti e L. 4.000.000 per onorari e per il II in L. 7.680.000, di cui L. 550.000, L. 1.865.000 per diritti e L. 5.265.000 per onorari. Condanna D.M.D., A.R., C.L., P.A., M.P., D.A.D. e R.G. al pagamento in favore del F. dei residui due terzi liquidati per il I grado in L. 5.330.000, di cui L. 1.330.000 per diritti, L. 4.000.000 per onorari e per il II grado in L. 7.130.000, di cui L. 1.865.000 per diritti, L. 5.265.000 per onorari, oltre, su entrambe le liquidazioni, il 10% *ex art.* 15 TF nonché IVA e CPA su diritti ed onorari, se dovuti.

Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione D.D.M., R.A., L.C., A.P., P.M., G.R. e la Società Editoriale Ischia s.a.s. di A.R. & C.

Ha resistito con controricorso E.R.

Ha resistito con controricorso anche F.M., D.D.M., R.A., L.C., A.P., P.M., G.R. e la Società Editoriale Ischia s.a.s. di A.R. & C. hanno depositato memoria.

Contro la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche D.D.A.

A questo ricorso ha resistito con controricorso F.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.

D.D.M., R.A., L.C., A.P., P.M., G.R. e la Società Editoriale Ischia s.a.s. di A.R.&C, con il primo motivo, denunciano « CONTRADDITTORIETÀ ED INESISTENTE MOTIVAZIONE VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA » esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. La Corte afferma che gli appellanti rispondono di una serie di articoli ma, alla specifica contestazione che buona parte di questi articoli non sono stati pubblicati sul Golfo né che sono a firma degli appellanti, nulla dice. Detta carenza di legittimazione attiene a tre aspetti completamente differenti. Alcuni articoli sono stati pubblicati su un giornale « L'Ultima Ora » con il quale gli appellanti non hanno nulla a che fare. In secondo luogo la sentenza di primo grado (a pagina 16) e quella della Corte di appello attribuiscono a « Il Golfo » un articolo che, di contro, è stato pubblicato su « Ischia Oggi » e che era proprio un articolo di critica a « il Golfo ». Da ultimo si estende la responsabilità di una serie di articoli a soggetti che agli stessi sono estranei. In particolare a pagina 13 della sentenza la Corte di Appello si afferma che la responsabilità della casa editrice « Editoriale Ischia s.a.s. » si estende automaticamente a D.D.M., A.R., C.L. e P.A. La Corte in questo afferma un principio, la corresponsabilità delle predette persone fisiche e dunque la legittimazione passiva delle stesse, sulla base di un'astratta petizione di principio. Ma tale petizione di principio non ha assolutamente il benché minimo supporto probatorio, né vi è una qualche deduzione che accenni fosse

pure ad un mero argomento di prova. Gli originari appellanti erano del tutto privi di legittimazione passiva, e, comunque, non vi è stata prova alcuna sul punto. Non vi è nessun articolo a firma di A.P., R.A., L.C., P.M. e G.R. Né gli stessi hanno una qualche responsabilità formale o sostanziale sulla pubblicazione degli articoli stessi e sui giornali che gli articoli hanno riportato.

Il motivo non può essere accolto in quanto la decisione è fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare va rilevato che le doglianze esposte, nella parte in cui fanno riferimento ad articoli senza le ulteriori specificazioni necessarie per identificarli in modo preciso e senza un ulteriore (rituale) supporto argomentativo circa le basi delle tesi prospettate, sono (prima ancora che prive di pregio) inammissibili in quanto generiche.

Quanto poi alla tesi secondo cui la Corte d'Appello, in particolare a pagina 13 della sentenza, afferma che la responsabilità della casa editrice « Editoriale Ischia s.a.s. » si estende automaticamente a D.D.M., A.R., C.L. e P.A., si osserva che in realtà detto Giudicante, ben lungi dal parlare di una estensione automatica, fonda la sua tesi (sulla base di precise argomentazioni) sulla circostanza che si tratta di « ...soci della società... » (l'enfasi posta sul fatto che « ... all'indicazione della casa editrice "Editoriale Ischia s.a.s." fanno seguito i nomi... » in questione chiarisce che costoro sono stati implicitamente ritenuti soci accomandatari in relazione al contenuto dell'art. 2313 e segg. c.c.) in evidente (anche se implicita) relazione con la natura di s.a.s. della medesima e con la responsabilità solidale ed illimitata dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali ex art. 2313 c.c. Le doglianze sul punto sono dunque inammissibili in quanto criticano in realtà una tesi diversa da quella esposta dalla Corte.

Per il resto basta rilevare che si è di fronte a valutazioni tipicamente di merito che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto immuni dai vizi ritualmente denunciati.

Con il secondo motivo i predetti ricorrenti denunciano « VIOLAZIONE DELLE NORME SUL DIRITTO DI CRONACA E DI CRITICA » esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. La Corte di appello, nella sentenza oggi all'esame della Suprema Corte, dopo aver dato una rapida spiegazione del concetto di diritto di critica e di diritto di cronaca, giunge alla conclusione che i soggetti condannati non hanno esercitato né l'uno, né l'altro. La Corte afferma che vi è diritto di cronaca in forza del principio di pertinenza, del principio di continenza e del principio di verità. In merito ai due primi principi la Corte nulla poi dice. Insomma il Giudice *a quo* si limita ad affermare un principio, a spiegare un'astratta regola di diritto e poi si ferma lì. Va detto, poi, che la giurisprudenza ha affermato che il principio di verità si attenua allorché il fatto ha in sé una sua proiezione pubblica, come nel nostro caso. Nell'impugnata sentenza è assolutamente assente l'attenzione all'interesse pubblico della diffusione della notizia. Il Giudice *a quo* dimentica cioè quel costante principio secondo il quale nel caso in cui la narrazione di fatti determinati sia esposta insieme alle opinioni di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio del diritto di cronaca ed esercizio del diritto di critica, la valutazione della continenza sostanziale e formale, si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere. Ugualmente il Giudice *a quo* non tiene

conto del principio secondo il quale il diritto di critica presenta rispetto al diritto di cronaca maggiore difficoltà di definire la portata dell'obbligo di attenersi alla verità. Sul terzo principio, quello della verità, la Corte nel non ammettere la prova testimoniale ha evidentemente reso impossibile agli appellanti di provare la verità dei fatti assunti.

Anche il secondo motivo non può essere accolto in quanto la motivazione esposta dalla Corte di merito è immune dai vizi denunciati.

Detto motivo è in particolare inammissibile in quanto generico (prima ancora che privo di pregio) nella parte in cui (violando il principio dell'autosufficienza del ricorso; cfr. tra le altre Cass. n. 07852 del 11 giugno 2001: « Il ricorrente per cassazione il quale denunci vizi della sentenza correlati al rifiuto del giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente introdotti oppure l'omessa valutazione da parte dello stesso di una certa deposizione, ha l'onere da un lato di dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove e, dall'altro, di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese onde consentire al giudice di legittimità la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili indagini integrative, della validità e della decisività delle disattese deduzioni e senza che, stante il principio cosiddetto di "autosufficienza" del ricorso per cassazione, a tal fine possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento, per "relationem", ad altri atti o scritti difensivi presenti nei precedenti gradi di giudizio») lamenta la non ammissione della prova testimoniale senza esporre (ritualmente) le predette precisazioni in ordine al sopra citato nesso eziologico e senza riportare ritualmente il contenuto dei capitoli di prova.

Per il resto va chiarito anzitutto che in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte per il legittimo esercizio del diritto di cronaca è necessario che vengano rispettate tutte e tre le condizioni sopra citate (cfr. tra le altre Cass. n. 23366 del 15 dicembre /2004; v. quanto sarà esposto in seguito sul punto). Quindi (una volta assodata l'oggettiva offensività di quanto scritto) per esporre una motivazione idonea a sorreggere la decisione sarebbe bastato alla Corte motivare in modo immune da vizi anche l'insussistenza di una sola di dette condizioni.

Nella specie la Corte non ha contestato la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia, ma ha sostenuto l'insussistenza della verità e della continenza; ed è pervenuta a tali conclusioni sulla base di una motivazione che appare sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione (in particolare ha fatto buon governo del seguente principio di diritto: « Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni: A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (in tutto od in parte rilevante); B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti mi-

nimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); C) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione ». (v. Cass. n. 23366 del 15 dicembre 2004 già citata in precedenza); non possono invece essere accolte le tesi in diritto esposte nel motivo di ricorso che siano in contrasto con detto principio di diritto).

Con il terzo motivo i predetti ricorrenti denunciano « CARENZA DI MOTIVAZIONE SUL QUANTUM » esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. La sentenza è assolutamente priva di motivazione per quel che riguarda il cosiddetto *quantum debeatur*. Infatti la Corte non si è minimamente preoccupata di dare una qualche motivazione alla quantificazione del danno. La problematica che qui si solleva attiene non alla quantificazione che è palesemente eccessiva, ma all'assoluta mancanza di prova in merito al *quantum*. Né il R., divenuto Tenente Colonnello e comandante della Caserma dei carabinieri di Aversa, né il F., divenuto Dirigente Responsabile del Servizio Elicotteristico di Pratica di Mare con il grado di Vice Questore, hanno minimamente subito dei danni. Anzi hanno avuto promozioni ed incarichi che non avrebbero potuto ricoprire sull'isola di Ischia, dove tal ruoli non esistevano neanche.

Anche il motivo in esame non può essere accolto essendo l'impugnata sentenza immune dai vizi lamentati. In particolare va rilevato che detto motivo è inammissibile (prima ancora che privo di pregio) nella parte in cui enuncia in modo apodittico (oltre che generico) le predette tesi in fatto circa « ...promozioni ed incarichi... »; ed è comunque privo di pregio nella parte restante in quanto la valutazione (palesemente equitativa) del danno da parte del Giudicante si basa su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

Con il quarto motivo i predetti ricorrenti denunciano « VIOLAZIONE DELLE NORME SUL DANNO MORALE » esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. La Corte ha ritenuto, in assenza di qualsivoglia accertamento sulla natura penale del presunto illecito, di quantificare anche un danno morale. Orbene tale condanna è in palese violazione del combinato disposto degli articoli 2059 del codice civile e dell'articolo 185 del codice penale. Nessun illecito penale è stato posto in essere dagli odierni ricorrenti e nessun accertamento è stato fatto per valutare la presunta natura penale dei presunti illeciti dei ricorrenti. Per tali ragioni nulla andava riconosciuto a titolo di cosiddetto danno morale. D'altro canto, nella quantificazione del danno morale, ha rilievo proprio la gravità del reato che si assume commesso.

Anche il quarto motivo non può essere accolto dato che pure con riferimento alle doglianze in questione la Corte ha esposto una decisione fondata su una motivazione sussistente (anche se parzialmente implicita), logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione (cfr. n. 00729 del 15 gennaio 2005: « il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità » dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 cod. civ. (Corte cost., sentenza n. 233 del 2003) comporta che il riferimento al reato contenuto nell'art. 185, cod. pen., comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato; inoltre il danno non patrimoniale non può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'a-

nimo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen. »).

I motivi di ricorso di D.D.A. vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Detta parte ricorrente, in via preliminare, eccepisce la carenza di legittimazione passiva nei confronti del medesimo Prof. D.D.A. (Direttore del quindicinale *Ultimora*), in quanto l'articolo del 15-30 settembre 1995 è sottoscritto da tale D.S.G. domiciliato in Reggio Calabria, alla via ... di talché la responsabilità per i fatti di causa deve essere esclusa a carico del ricorrente predetto, così come, non può ricondursi a carico del D.A. alcuna responsabilità per l'articolo del 15-30 ottobre 1994, atteso che trattasi di articolo redazionale, quindi, difficilmente riconducibile al sfera di controllo del Direttore del quindicinale « *Ultimora* ».

D.D.A. con il secondo motivo, denuncia « Vizio di motivazione ed erronea attribuzione della responsabilità del Prof. D.D.A. in relazione agli articoli contestati » esponendo le seguenti doglianze. La Corte di Appello, e prima il Tribunale, con carente e/o inesistente motivazione, hanno erroneamente accertato la responsabilità del ricorrente, nella sua qualità di direttore del giornale *Ultimora*. In ordine agli articoli del 15 ottobre 1994 — articolista P.M. — titolo « *attenti al F.* » in cui si accusa il dott. F. di una denuncia per diffusione di notizie false e tendenziose, pilotata, che « gli addetti ai lavori sanno da chi » che « non ci sono dubbi sulla falsità di alcune accuse », che « le denunce sono intimidatorie », e del 30 settembre 1995 — titolo « *la divisa infangata* » — in cui si scagliano violente accuse al cap. R. per aver creato un castello accusatorio con « *metodi fascisti* » coadiuvato da un « *remissivo elicotterista catapultato a dirigere il locale posto di Polizia di Stato* ». Invero, la decisione impugnata si fonda esclusivamente sulla prova documentale, rappresentata dai giornali del 15-30 ottobre 1994 e del 15-30 settembre 1995, laddove sarebbero riportati gli articoli diffamatori per il resistente dott. M.F.

Tale fondamentale circostanza è suscettibile di interpretazione opposta rispetto a quella contenuta nella sentenza aggravata; le frasi cosiddette diffamatorie, altro non sono se non la trasposizione di un momento di particolare tensione tra i dirigenti delle forze dell'ordine dell'epoca e la stampa locale. Per vero, in tale articolo, non si legge nulla di diffamatorio e, quindi, meritevole di risarcimento danni: « *il dirigente della Polizia di Stato si è reso protagonista di una denuncia per diffusione di notizie false e tendenziose ed altro* », tra l'altro su presupposti totalmente erronei nei confronti del direttore del Golfo, D.D.M., e del cronista giudiziario P.M. Ebbene, tale affermazione è perfettamente corrispondente alla realtà dei fatti, in quanto con sentenza del GIP del Tribunale di Napoli, il direttore del Golfo, D.D.M., ed il cronista giudiziario P.M. sono stati prosciolti in istruttoria. Altra frase diffamatoria sarebbe: « *la denuncia è stata pilotata e gli addetti ai lavori sanno da chi...* », « *non ci sono dubbi sulla falsità di alcune accuse...* ». Non vi è chi non veda che anche tale assunto è veritiero, e, pertanto, non meritevole di censura, tenuto conto della cennata sentenza di proscioglimento in istruttoria del D.D.M. e del

P.M. Infine, nell'articolo in argomento, si parla di rapporti tra organismi dell'ordine pubblico e la stampa locale spesso fraintesi: « di qui una serie di ripicche e denunce intimidatorie ». Tale frase « denunce intimidatorio », inserita nel contesto più ampio dell'articolo de quo, non può essere certamente meritevole di censura, né tantomeno diffamatoria nei confronti del F. il quale tra l'altro non è citato in prima persona. Mentre il contenuto diffamatorio dell'articolo 15-30 settembre 1995 sarebbe rappresentato dalla frase: « creò, coadiuvato da un remissivo elicotterista catapultato a dirigere il locale posto della Polizia di Stato... ». Basta comprendere il significato della parola « remissivo » e del verbo « catapultare », per rendersi conto della assoluta inesistenza della diffamazione nei confronti del F. Infatti, per « remissivo » deve intendersi mite, buono, accondiscendente, disponibile, invece per « catapultato », lanciato, spinto, proiettato.

Anche le doglianze in esame non possono essere accolte in quanto la motivazione esposta dalla Corte sui punti in questione è sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare va rilevato che dette doglianze sono inammissibili prima ancora che infondate nella misura in cui: A) si limitano a ribadire tesi già respinte dalla Corte di merito con una motivazione che non viene ritualmente presa in considerazione; B) si limitano ad esporre tesi valutative diverse da quelle esposte dalla Corte senza denunciare ritualmente vizi *ex art. 360 c.p.c.* (ad es. è palese l'irrilevanza e la non ritualità di una doglianza consistente nell'affermazione che « ...Tale fondamentale circostanza è suscettibile di interpretazione opposta rispetto a quella contenuta nella sentenza aggravata; le frasi cosiddette diffamatorie, altro non sono se non la trasposizione di un momento di particolare tensione tra i dirigenti delle forze dell'ordine dell'epoca e la stampa locale... »); C) si limitano ad affermare in modo sostanzialmente apodittico la non offensività di talune frasi; e per di più astraendole dal contesto (il che comporta tra l'altro la genericità della doglianza).

Non rimane dunque che rigettare entrambi i ricorsi.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. — La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.